



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 66 DEL 22.2.2007

IL SINDACO

PREMESSO:

Che il Comune di Piano di Sorrento è sede di numerose attività commerciali, la maggior parte esercizi di vicinato riguardanti sia il settore alimentare che non alimentare, insediati principalmente nell' ambito del centro urbano;

Che diversi esercenti per rimediare agli spazi angusti dei locali in dotazione utilizzano, ove possibile, anche parte dell' area pubblica esterna per l' esposizione della merce, sulla base di preventiva autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico;

Che il ricorso all' uso dell' area esterna dei negozi è ormai una consuetudine consolidata nel tempo, tanto da assumere una vera e propria caratteristica commerciale del paese;

Che la maggior parte degli esercenti ritiene essenziale l' uso di tali aree esterne non solo per sopperire, come già detto, alle carenze di superficie dei locali, ma anche per disporre di una maggiore potenzialità di attrazione della clientela;

Che anche i cittadini-utenti apprezzano con favore la possibilità di avere una visibilità maggiore ed immediata dei prodotti, già dall' esterno dei negozi;

CIO' PREMESSO;

Rilevato che la maggior parte degli esercizi integrati da aree esterne riguardano il commercio di prodotti alimentari, in particolare prodotti ortofrutticoli e prodotti della pesca;

Visto che l' Unità Operativa di Prevenzione Collettiva – Distretto 87/88 - Dipartimento di Prevenzione dell' ASL NA5, avente sede in Via Diaz n. 1 – S. Agnello, già con nota del 18.4.2006, prot. n. 735, ha posto in rilievo la problematica in questione che investe quasi tutti i Comuni della Penisola Sorrentina, sollecitando l' adozione di adeguati interventi, stante, soprattutto, il contrasto con le previsioni dei rispettivi Regolamenti Comunali di Igiene;

Visto che il Regolamento di Igiene del Comune di Piano di Sorrento è stato adottato nel lontano 1948 (delibera consiliare n. 99 del 29.11.1948), ossia circa 60 anni fa, quando la realtà locale era ben diversa da quella attuale;

Considerato che, in relazione allo sviluppo socio-economico del paese ed all' evoluzione legislativa intercorsa negli anni in materia di igiene e sicurezza alimentare, la norma regolamentare richiamata va appositamente conformata, per cui vi è in corso uno studio per la sua revisione ed il suo aggiornamento;



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Tenuto conto che il Regolamento Comunale per l' Applicazione e la Disciplina del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 del 15.12.1998 e dallo stesso modificato con successiva deliberazione n. 17 del 10.4.2003, deliberazioni esecutive, consente, all' art. 6 – comma 3, l' esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante l' occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, previo rilascio di concessione subordinata al rispetto delle norme sanitarie e di tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, in relazione alla previsione del richiamato Regolamento COSAP e nelle more dell' adeguamento del Regolamento di Igiene, poter adottare delle apposite misure che consentano la regolarità dello svolgimento delle attività commerciali e, nel contempo, garantiscano l' igiene e la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica;

Sentiti l' Assessore alle Attività Produttive ed il Funzionario Responsabile del 2° Settore – Attività Produttive;

Visti i pareri espressi dall' ASL NA5 - U.O.P.C. Distretti 87/88 e U.O.Vet. Distretti 87/88/89, con rispettive note del 15.12.2006, prot. n. 2316 e del 15.12.2006, prot. n. 5192;

Vista la L. 30.4.1962, n. 283, recante “*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*”;

Visto il D.P.R. 26.3.1980, n. 327, riguardante l' approvazione del Regolamento di esecuzione della L. 30.4.1962, n. 283;

Visto il D.Lgs. 26.5.1997, n. 155, recante “*Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l' igiene dei prodotti alimentari*”;

Vista l' Ordinanza del Ministro della Salute del 3.4.2002, pubblicata nella G.U. 17.5.2002, n. 114, recante “*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*”;

Visto il Regolamento CE 29.4.2004, n. 852, sull' igiene dei prodotti alimentari e le linee guida applicative approvate con Delibera di Giunta Regione Campania 16.6.2006, n. 797;

Visto il Regolamento Comunale per l' Applicazione e la Disciplina del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con D.C. n. 83 del 15.12.1998 e modificato con D.C. n. 17 del 10.4.2003, esecutive;

Visto l' art. 50, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l' art. 41 dello Statuto Comunale;

o r d i n a

1. L' esposizione dei prodotti alimentari all' esterno degli esercizi commerciali, su area pubblica o di uso pubblico, è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- a) l' area esterna, equiparabile al posteggio isolato di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), dell' Ordinanza del Ministro della Salute del 3.4.2002, deve essere ubicata nell' immediata adiacenza dell' esercizio di vicinato e deve possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche, ai sensi del successivo art. 2, comma 1, della predetta Ordinanza; in particolare, deve essere munita di idonea pavimentazione, tenuta in un costante e perfetto stato di pulizia, e libera da scolo o versamento di acqua, fatta eccezione per l' eventuale lavaggio al termine dell' attività giornaliera che, ad ogni modo, deve essere eseguito con la massima attenzione, senza arrecare fastidio, intralcio o pericolo al transito dei pedoni e dei veicoli.
- b) deve essere impedita la manipolazione dei prodotti da parte dei clienti;
- c) non è consentita l' esposizione di:
- prodotti alimentari sfusi, quali ad es.: pane, formaggio, legumi secchi, ecc.;
 - carni fresche o prodotti a base di carne;
 - prodotti deperibili, cioè quei prodotti che hanno necessità di condizionamento termico per la loro conservazione, salvo i prodotti della pesca nel rispetto delle prescrizioni riportate alla successiva lettera f);
 - bibite ed acqua minerale in bottiglie di plastica, nonché qualsiasi altro prodotto suscettibile di alterazioni per effetto di esposizione alla luce solare;
- d) devono essere utilizzati espositori aventi, in analogia a quanto previsto per i banchi temporanei ai sensi dell' art. 5 dell' Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002, i seguenti requisiti o caratteristiche:
- d.1) essere facilmente smontabili e rimuovibili dall' area esterna durante la chiusura dell' esercizio; è rigorosamente vietato l' utilizzo di cassette, tavole o altri mezzi di fortuna per il sostegno dei contenitori o dei prodotti in esposizione;
- d.2) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l' attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono in esposizione;
- d.3) avere piani rialzati da terra per un' altezza non inferiore a 1,00 metro;
- d.4) avere piani di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile, resistente alla corrosione, non tossico e disinfettabile, e muniti di adeguati sistemi (reti bianche a maglia fitta, carta da imballaggio, pellicole trasparenti per alimenti, superfici vetrate, ecc.) in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne (ad es. insetti volanti, polvere, smog).
- e) **PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI E NON DEPERIBILI**
Per i prodotti ortofrutticoli ed i prodotti alimentari confezionati e non deperibili si applicano le prescrizioni di cui ai punti a), b), d.1), d.2), d.4).
Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo (*in analogia art. 5, comma 2, O.M. 3.4.2002*).
- f) **PRODOTTI DELLA PESCA**
Oltre all' osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e d), i prodotti della pesca devono essere protetti dall' azione diretta dei raggi solari ed essere mantenuti a temperatura in regime di freddo, per tutta la durata dell' esposizione, a mezzo di banchi frigorifero o a mezzo di ghiaccio, purché prodotto con acqua potabile (*in analogia art. 6, comma 1, lett. c, punto 2, O.M. 3.4.2002*).



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

I banchi di esposizione, ad integrazione dei requisiti previsti al punto d), devono essere realizzati in materiale impermeabile e costruiti in modo da consentire lo scolo dell' acqua di fusione del ghiaccio nell' impianto fognario delle acque reflue o in apposito serbatoio. E' assolutamente vietato sversare acqua sul suolo pubblico occupato, che deve essere tenuto costantemente pulito ed asciutto, fatta eccezione per l' eventuale lavaggio al termine dell' attività giornaliera che, ad ogni modo, deve essere eseguito con la massima attenzione, senza arrecare fastidio, intralcio o pericolo al transito dei pedoni e dei veicoli.

E' vietata la preparazione dei prodotti. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate solo nei locali interni attrezzati e non sulle aree esterne.

g) Per quanto qui non previsto si fa rinvio, per analogia e per quanto applicabili, alle disposizioni dell' Ordinanza del Ministro della Salute 3.4.2002.

2. Nel centro abitato, in considerazione della particolare configurazione delle strade, l' occupazione del suolo per l' ubicazione degli espositori dei prodotti, alimentari e non, è consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché sia effettuata in adiacenza all' esercizio e sia garantita una zona libera di almeno 1,20 metri per il transito dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, ai sensi dell' art. 20, comma 3, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

La stessa ampiezza minima di zona libera deve essere garantita per l' occupazione di ogni altro tipo di suolo pubblico (piazze, aree prive di marciapiedi, ecc.).

3. I titolari degli esercizi commerciali che intendano ottenere l' autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico per l' esposizione di prodotti, alimentari e non, devono presentare istanza in bollo che, ad integrazione di quanto previsto dall' art. 7 del Regolamento Comunale COSAP, deve essere corredata da:

a) relazione a firma di tecnico abilitato riportante la descrizione degli espositori (dimensioni, materiali, sistemi di protezione alimenti, ecc.), l' indicazione dei prodotti da esporre e della superficie richiesta, con l' individuazione della zona libera per il transito dei pedoni e dei disabili.

Per gli espositori dei prodotti della pesca, la relazione deve indicare anche il regolare allaccio degli espositori all' impianto di scarico delle acque reflue annesso all' esercizio di vicinato o ad apposito contenitore. E' rigorosamente vietato il collegamento diretto dello scarico degli espositori alla rete di fognatura.

b) planimetria a firma di tecnico abilitato riportante l' area da occupare, l' area libera per il transito e le rispettive misure;

c) dichiarazione di rispetto dei pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all' art. 4 del Regolamento CE n. 852/2004 e di regolare applicazione del piano aziendale di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 26.5.1997, n. 155.

Le autorizzazioni vanno rilasciate in competente bollo e previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale sugli aspetti della viabilità.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

4. La disciplina prevista dal punto 1) della presente Ordinanza è valida anche per i prodotti alimentari esposti all' esterno su suolo privato e per i posteggi fuori mercato (cd. posteggi sparsi o isolati), istituiti con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell' 1.7.2005, modificata con successiva Delibera Consiliare n. 11 del 3.3.2006, ai sensi dell' art. 14, comma 2, del vigente Regolamento per l' Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche.
5. Le disposizioni della presente Ordinanza sono immediatamente applicabili per le nuove occupazioni di suolo pubblico, mentre le occupazioni già in essere dovranno adeguarsi entro il 15.4.2007, pena l' applicazione delle sanzioni, la revoca del titolo autorizzativo e la rimozione immediata degli espositori.
6. Per quanto concerne l' occupazione delle aree esterne dei pubblici esercizi destinate all' ampliamento dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, che l' area sia adeguatamente attrezzata ovvero delimitata con barriere antipolvere, sia convenientemente coperta e sia munita di pavimentazione facilmente lavabile, fatta salva l' osservanza della normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di viabilità e di sicurezza.

Per i limiti della superficie autorizzabile si applica il disposto di cui al punto 2) della presente Ordinanza.

7. In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di legge correlate, in particolare:
 - ❑ sanzioni previste dall' art. 5, Legge 30.4.1962, n. 283;
 - ❑ sanzioni previste dall' art. 8, D.Lgs. 26.5.1997, n. 155;
 - ❑ sanzioni previste dall' art. 20, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285
 - ❑ sanzioni previste dall' art. 39, Regolamento Comunale C.O.S.A.P.

Sono fatte salve eventuali ulteriori misure sanzionatorie, anche penali, della normativa di settore, qui non menzionate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente Ordinanza, oltre all' applicazione delle sanzioni, all' esercente sarà assegnato un termine entro il quale ottemperare. Alla scadenza del termine, in caso di persistenza della violazione, si procederà alla revoca dell' autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

La revoca della predetta autorizzazione sarà disposta anche in presenza di un minimo di tre violazioni, anche diverse, alla presente Ordinanza rilevate nell' arco di dodici mesi.

8. Sono demandati al Funzionario Responsabile del 2° Settore – Attività Produttive gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, in particolare: riesame delle autorizzazioni in essere, istruttoria delle nuove istanze, rilascio autorizzazioni e concessioni suolo pubblico. Gli atti autorizzativi rilasciati devono essere inoltrati, a cura del medesimo, al Comando di Polizia Municipale per le verifiche di competenza.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

9. Al Comando di Polizia Municipale è demandato il compito di provvedere alla delimitazione delle aree esterne autorizzate, mediante idonea segnaletica orizzontale limitata agli angoli di occupazione.

Per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento si demanda al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, all'ASL NA5: Dipartimento di Prevenzione – U.O.P.C. Distretti 87/88 con sede in S. Agnello e U.O.VET. Distretti 87/88/89 con sede in Piano di Sorrento.

Si dispone la pubblicazione di copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio sino al 15.4.2007 e sul sito web www.comune.pianodisorrento.na.it, nonché la notifica agli esercizi alimentari interessati e l'invio agli organi di controllo per quanto di competenza.

Piano di Sorrento, 22 febbraio 2007.-

IL SINDACO
(**prof. Giovanni Ruggiero**)